

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 290 del 03/12/2024

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTARE Oggetto: Α INTERESSE. RISERVATO AD ENTI DEL TERZO SETTORE, DI CUI ALL'ART. 56 C. 1 DEL D. LGS DEGLI **INDIRIZZI FORNITI** 117/2017, CON Ι QUALI, SULLA **BASE** DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, **SVILUPPARE PROGETTI** DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI RANDAGI TROVATI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE, PER UNA DURATA DI TRE ANNI, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ULTERIORI TRE ANNI

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di Dicembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sindaco Andrea Tagliaferri.

Presenti: 7 Assenti:1

N.	Qualifica	Nome		Note
1	Sindaco	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente	
2	Vice Sindaco	PETTI FEDERICA	Presente	
3	Assessore	CAVACIOCCHI ANDREA	Presente	
4	Assessore	BALLERINI LORENZO	Presente	
5	Assessore	BONORA CARLA	Presente	
6	Assessore	LANDI TOMMASO	Presente	
7	Assessore	MATTEINI DANIELE	Presente	
8	Assessore	PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Grazia Razzino.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione del SETTORE 4 "Opere Pubbliche, Patrimonio ed Ambiente" di seguito riportata.

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 26/09/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing. Iuri Gelli, l'incarico dirigenziale per il Settore 4 - Opere pubbliche, Patrimonio e Ambiente, con decorrenza dal 01/10/2024;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, in particolare gli articoli 5,7 e 8;
- -Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTI:

- la Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 14/09/2023, n. 100 del 28/12/2023 e n. 53 del 29/02/2024, dichiarate immediatamente eseguibili, con cui sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 ed i relativi aggiornamenti;

\Box la	1 Deliberazion	ne del	Consiglio	Comunale n.	101	del	28/12/2023,	dichiarata	immediatamente		
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;											

RICHIAMATE

 \square la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e s.m.i.;

□ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 27/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e s.m.i;

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 29, comma 1 della L.R. 59/2009:

- "I comuni provvedono alla cattura di cani attivando un servizio finalizzato, con oneri a proprio carico, ove possibile tramite i competenti servizi delle aziende USL";

ai sensi dell'art. 30 della L.R. 59/2009:

- comma 1 "I Comuni provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari e rifugio secondo i requisiti stabiliti dalla presente Legge...";
- comma 2 "le strutture, sia pubbliche che private, di cui i comuni intendono avvalersi, allo scopo di dotarsi di canili sanitari e canili rifugio di cui agli articoli 31 e 3 della L.R. n. 59/2009, devono essere accreditate dall'azienda USL, sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge e secondo le procedure previste dal regolamento di attuazione n. 38/R del 04/08/2011";
- comma 3: "l'azienda USL garantisce la verifica della rispondenza ai criteri di localizzazione, accreditamento e accessibilità di cui al regolamento, l'appropriatezza dell'organizzazione del servizio e la formazione degli operatori, al fine di promuovere l'adozione dei cani";

ai sensi dell'art. 31 della L.R. 59/2009:

- comma 1: "il canile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani catturati, o comunque recuperati";
- comma 2 "presso il canile sanitario è svolto dall'azienda USL, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di sessanta giorni";
- comma 5 "I comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili sanitari, ove ciò non sia possibile, i comuni stipulano convenzioni con le aziende USL; qualora le aziende USL non dispongano di personale, i comuni possono garantire tale servizio tramite convenzioni da stipulare preferibilmente con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile";

ai sensi dell'art. 32 della L.R. 59/2009:

- comma 8 "I comuni provvedono alla conduzione dei canili rifugio in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile";
- comma 9 "in via temporanea, i comuni che non dispongono di strutture proprie utilizzano, nel rispetto dei criteri di cui al comma 8, i canili presenti sul territorio regionale o di comuni limitrofi anche se appartenenti ad altre regioni";

PREMESSO INOLTRE CHE il "Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali", approvato con Delibera di C.C. n. 89 del 27.04.2017 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 29 del 27/02/2018, ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana, e che più specificatamente ai sensi dell'art. 30:

- comma 1 "i cani vaganti sono catturati dal Servizio della ASL veterinaria ed Associazioni convenzionate con il Comune di Campi Bisenzio e dopo essere condotti presso il canile Sanitario della ASL sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamenti delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento";
- comma 6 "il Comune può stipulare convezioni con Enti ed Associazioni il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile Municipale, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali provenienti dal Canile Sanitario, per eventuali controlli sul benessere degli animali ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati";

DATO ATTO CHE:

- per quanto previsto dalla normativa Regionale e Comunale suddetta, l'Amministrazione Comunale ha la necessità di garantire l'esecuzione di attività di custodia, cura e mantenimento di cani randagi trovati vaganti nel territorio comunale, o cani che possono giungere in seguito a sequestri effettuati nel territorio comunale, o cani di proprietà privata che possono giungere al canile, solo se autorizzati dal Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R.T. n. 59/2009;
- il Comune di Campi Bisenzio non dispone di un proprio canile rifugio, e pertanto ha la necessità di avvalersi di soggetti esterni, in possesso dei requisiti previsti, cui affidare la gestione delle attività di custodia, cura e mantenimento di questi animali;

RILEVATO CHE

- il servizio, per le sue caratteristiche specifiche, si presta ad essere svolto non solo e non tanto da Società che perseguono finalità di lucro, ma anche e soprattutto da soggetti operanti nel Terzo Settore (Onlus, APS, ecc);
- la "messa in rete" di tali soggetti in un'ottica quindi di sinergia e non di mera competizione, potrebbe rispondere al bisogno specifico sopra descritto in maniera più efficiente, consentendo, anche attraverso un costruttivo confronto fra le varie soluzioni proposte, di sviluppare la relativa progettualità;

RICHIAMATI:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale nell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore e in particolare:
 - gli artt. 1 e 2 che individuano finalità, oggetto e principi generali;
 - · l'art. 4 che individua gli Enti del Terzo Settore;
 - l'art. 5 che elenca le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- l'art. 55 che introduce per le pubbliche amministrazioni la possibilità di coinvolgere gli enti del Terzo Settore attraverso gli istituti di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, e nello specifico il comma 2 che prevede che "la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020, che attribuisce alle forme di "amministrazione condivisa" previste dal Codice del Terso Settore piena dignità e autonomia rispetto alla normativa in materia di contratti pubblici, identificandosi in un "ambito di organizzazione delle libertà sociali non riconducibile né alla Stato né al mercato":
- le Linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni ed entri del Terzo Settore negli articoli 55-57 del D.Lgs 117/2017, approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31-03-2021;
- l'art. 6 del vigente codice dei Contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, che recepisce e rimarca il principio dell'alternatività degli istituti di cui al Codice del Terzo Settore rispetto alle procedure ivi disciplinate;
- la L.R. Toscana n. 65/2020 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano", con particolare riferimento al Capo IV "Rapporti fra enti del Terzo settore e pubblica amministrazione";

PRESO ATTO CHE:

- lo Statuto del Comune di Campi Bisenzio, con particolare riferimento agli artt. 2 commi 4 e 8,9 e 10, riconosce e promuove, anche attraverso la possibilità di stipulare con le medesime convezioni, le libere forme associative che perseguono finalità solidaristiche e sociali;
- il vigente Regolamento per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la valorizzazione dei beni comuni urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 281 del 23/12/2021, prevede all'art. 8 "*Iniziative sussidiarie in ambito ambientale*" quanto segue:
 - □ 8.1 Il Comune di Campi Bisenzio promuove ed incentiva le iniziative sussidiarie nel settore ambientale, nel rispetto dei principi indicati nel presente regolamento.
 - □ 8.2 Sono riconosciute come d'interesse generale tutte le attività volte a sostenere e ad incentivare la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, inteso come bene della collettività fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio biologico, per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei cittadini e per il sano ed equilibrato sviluppo della personalità umana.
 - □ 8.3. In materia di tutela ambientale sono incentivate tutte le iniziative volte a tutelare, curare e valorizzare il patrimonio ambientale e naturalistico, quali ad esempio:
 - · attività di protezione e promozione ambientale;
 - attività di cura e di manutenzione ordinaria, da terra, su aree verdi pubbliche, anche attrezzate, destinate alla fruizione pubblica (ad esempio raccolta di rifiuti abbandonati, svuotamento di cestini etc.).

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 09/08/2022 il Comune ha espresso l'indirizzo di utilizzare gli istituti della co-progettazione e delle convenzioni di cui agli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, per la gestione di attività o servizi sociali di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;

RITENUTO PERTANTO:

- di fornire indirizzi all'U.O. 4.4 "Ambiente e Transizione Ecologica, Verde Pubblico e Protezione Civile" per avviare una procedura di co-progettazione ex art. 55 del Codice del Terzo Settore, al fine di individuare un Ente del Terzo Settore che collaborerà alla definizione e alla realizzazione di attività di custodia, cura e mantenimento dei randagi trovati vaganti nel territorio comunale, o cani che possono giungere in seguito a sequestri effettuati nel territorio comunale, o cani di proprietà privata che possono giungere al canile, solo se autorizzati dal Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R.T. n. 59/2009;
- di esplicitare i criteri e gli indirizzi ai quali i competenti Uffici dovranno attenersi nella predisposizione degli atti di avvio del procedimento di co-progettazione:
 - a) la co-progettazione dovrà essere ispirata ai principi di sussidiarietà e collaborazione, ed essere finalizzata ad individuare un Ente del Terzo Settore con il quale il Comune, all'esito dell'esame delle proposte progettuali e dei tavoli di coprogettazione, provvederà a sottoscrivere apposita Convenzione per la realizzazione del servizio;
 - b) le attività di custodia, cura e mantenimento dei cani dovranno interessare massimo n. 10-15 animali;
 - c) messa a disposizione di box necessari ad ospitare i cani e relativa pulizia giornaliera degli stessi;
 - d) approvvigionamento del cibo da destinare ai suddetti animali;
 - e) le attività dovranno essere svolte da parte di una struttura dotata dei requisiti strutturali e alle condizioni di mantenimento previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia;
 - f) la struttura che ospiterà i cani dovrà trovarsi nel territorio delle Provincia di Firenze e nel territorio di Province vicine al Comune di Campi Bisenzio affinché sia agevolato il trasferimento dell'animale dal Presidio dell'Azienda USL Veterinaria di Firenze;
 - g) la struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria secondo le normative nazionali e regionali;
 - h) i cani da ospitare devono essere randagi, cani sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, cani di proprietà privata per i quali è stata presentata apposita istanza al Sindaco del proprio comune di residenza e successiva comunicazione di accettazione da parte dello stesso, cani catturati di proprietario irreperibile;
 - i) apertura al pubblico della struttura al fine di favorire le adozioni;
 - j) trasporto dei cani con un mezzo in regola con tutte le normative previste dal Codice della Strada, ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 169 dello stesso Codice e dell'art. 6 della L. R. 59/2009;

- k) assistenza medico veterinaria ordinaria e straordinaria da eseguire sui cani che giungeranno alla struttura, ad eccezione delle attività veterinarie che verranno eseguite dall'Azienda USL Veterinaria.
- 1) operazioni da effettuarsi relativamente ai decessi dei cani presenti nella struttura;
- m) adozioni dei cani pervenuti nella struttura da parte del Comune di Campi Bisenzio;
- n) la finalità delle attività di cura, custodia e mantenimento dei cani ospiti della struttura dovrà essere la protezione e cura degli animali e tutela dei loro diritti, la prevenzione del randagismo animale e degli abbandoni, il miglioramento del benessere animale e promozione dell'affido dei cani a nuovi proprietari, la promozione di una positiva convivenza tra uomo e animali e la diffusione della cultura del rispetto per tutti gli essere viventi, in particolare per le specie più deboli;
- o) la durata minima delle attività dovrà essere corrispondente ad anni 3 con possibilità, prevista nell'ambito della convenzione, di prorogare le attività per un periodo massimo di ulteriori tre anni;
- p) le attività dovranno essere garantite per tutta la durata della convenzione;
- q) nella valutazione delle proposte progettuali presentate si dovrà tenere conto di elementi quali la capacità, le competenze e comprovate esperienze, la dotazione di adeguate risorse (economiche, professionali etc. nonché la possibilità di garantire attività aggiuntive come in particolare le attività veterinarie straordinarie;

RITENUTO inoltre di quantificare in Euro 20.000,00 annue l'importo del contributo economico massimo che l'Amministrazione potrà mettere a disposizione a titolo di compartecipazione per la realizzazione delle attività di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi o cani che possono giungere in seguito a sequestri effettuati nel territorio comunale, o cani di proprietà privata che possono giungere al canile, solo se autorizzati dal Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R.T. n. 59/2009, la cui copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti allocati sul capitolo 490000 del Bilancio 2024/2026, che offre la necessaria disponibilità;

Acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore 4 "Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente e dal Vicario del Dirigente del Settore 3 "Risorse Economiche Umane e Digitali" sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

- 1. di avviare, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui alla legge 241/1990, una procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 117/2017, finalizzata ad individuare un Ente del Terzo Settore che collaborerà alla definizione e realizzazione delle attività di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi, o cani che possono giungere in seguito a sequestri effettuati nel territorio comunale, o cani di proprietà privata che possono giungere al canile, solo se autorizzati dal Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R.T. n. 59/2009;
- 2. di dare mandato al Dirigente del Settore 4 "Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente" di adottare gli atti relativi allo svolgimento della suddetta procedura, nel rispetto dei seguenti criteri e indirizzi:

- la co-progettazione dovrà essere ispirata ai principi di sussidiarietà e collaborazione, ed essere finalizzata ad individuare un Ente del Terzo Settore con il quale il Comune, all'esito dell'esame delle proposte progettuali e dei tavoli di coprogettazione, provvederà a sottoscrivere apposita Convenzione per la realizzazione del servizio;
- b. le attività di custodia, cura e mantenimento dei cani dovranno interessare massimo n. 10-15 animali;
- c. messa a disposizione di box necessari ad ospitare i cani e relativa pulizia giornaliera degli stessi;
- d. approvvigionamento del cibo da destinare ai suddetti animali;
- e. le attività dovranno essere svolte da parte di una struttura dotata dei requisiti strutturali e alle condizioni di mantenimento previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- f. la struttura che ospiterà i cani dovrà trovarsi nel territorio delle Provincia di Firenze e nel territorio di Province vicine al Comune di Campi Bisenzio affinché sia agevolato il trasferimento dell'animale dal Presidio dell'Azienda USL Veterinaria di Firenze;
- g. la struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria secondo le normative nazionali e regionali;
- h. i cani da ospitare devono essere randagi, cani sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, cani di proprietà privata per i quali è stata presentata apposita istanza al Sindaco del proprio comune di residenza e successiva comunicazione di accettazione da parte dello stesso, cani catturati di proprietario irreperibile;
- i. apertura al pubblico della struttura al fine di favorire le adozioni;
- j. trasporto dei cani con un mezzo in regola con tutte le normative previste dal Codice della Strada, ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 169 dello stesso Codice e dell'art. 6 della L. R. 59/2009;
- k. assistenza medico veterinaria ordinaria e straordinaria da eseguire sui cani che giungeranno alla struttura, ad eccezione delle attività veterinarie che verranno eseguite dall'Azienda USL Veterinaria.
- 1. operazioni da effettuarsi relativamente ai decessi dei cani presenti nella struttura;
- m. adozioni dei cani pervenuti nella struttura da parte del Comune di Campi Bisenzio;
- n. la finalità delle attività di cura, custodia e mantenimento dei cani ospiti della struttura dovrà essere la protezione e cura degli animali e tutela dei loro diritti, la prevenzione del randagismo animale e degli abbandoni, il miglioramento del benessere animale e promozione dell'affido dei cani a nuovi proprietari, la promozione di una positiva convivenza tra uomo e animali e la diffusione della cultura del rispetto per tutti gli essere viventi, in particolare per le specie più deboli;
- o. la durata minima delle attività dovrà essere corrispondente ad anni 3 con possibilità, prevista nell'ambito della convenzione, di prorogare le attività per un periodo massimo di ulteriori tre anni;
- p. le attività dovranno essere garantite per tutta la durata della convenzione;
- q. nella valutazione delle proposte progettuali presentate si dovrà tenere conto di elementi quali la capacità, le competenze e comprovate esperienze, la dotazione di adeguate risorse (economiche, professionali etc. nonché la possibilità di garantire attività aggiuntive come in particolare le attività veterinarie straordinarie;

- 3. nella valutazione delle proposte progettuali presentate, si dovrà tenere conto di elementi quali la capacità, le competenze e le comprovate esperienze, la dotazione di adeguate risorse (economiche, professionali etc. nonché la possibilità di garantire attività aggiuntive come in particolare le attività veterinarie straordinarie. L'importo del contributo economico massimo che l'Amministrazione potrà mettere a disposizione a titolo di compartecipazione per la realizzazione delle attività di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi o cani che possono giungere in seguito a sequestri effettuati nel territorio comunale, o cani di proprietà privata che possono giungere al canile, solo se autorizzati dal Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R.T. n. 59/2009, è di Euro 20.000,00, la cui copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti allocati sul capitolo 490000 del Bilancio 2024/2026, che offre la necessaria disponibilità;
- 4. di dichiarare che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n 267/2000, l'immediata eseguibilità del presente atto, in considerazione delle necessità di pubblicare tempestivamente gli atti di avvio della procedura dandone adeguata pubblicità e comunicazione;
- 5. di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Emiliano De Turris, Responsabile Elevata Qualifica dell'U.O. 4.4. "Ambiente e Transizione Ecologica, Verde Pubblico e Protezione Civile";
- 6. di dare atto che alla presente proposta di deliberazione non contiene allegati;
- 7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000 e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pertinente Sezione di Amministrazione Trasparente e, contestualmente, dare comunicazione dell'adozione dell'atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000."
- 8. Di informare che, ai sensi dell'art. 3, c. 4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegati;

con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata,

DELIBERA altresì

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO Andrea Tagliaferri IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Grazia Razzino

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E RISPETTIVE NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA